



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

DECISIONE

ex art. 5, comma 8 d.lgs 33/2013, art. 1, l.r. 10/2014

F. DIF CIVICO n. 385/2026

APS Più Democrazia in Trentino/Servizio assistenza aula e organi assembleari-
Consiglio provinciale Trento

1. FATTO

In data 6 luglio 2026 l'associazione APS Più Democrazia in Trentino ha notificato al Servizio assistenza aula e organi assembleari del Consiglio provinciale di Trento un'istanza di accesso chiedendo: *"ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e dell'art. 148 del Regolamento interno del Consiglio provinciale, di poter ottenere copia di tutti i processi verbali relativi alle sedute della "Commissione speciale d'indagine sulla società Hydro Dolomiti Energia" tenutesi dalla data del suo insediamento a oggi, che risultino già approvati ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Regolamento e, per il futuro, dei processi verbali che verranno successivamente approvati"*.

Con nota trasmessa all'istante in data 16/07/2026, il Servizio assistenza aula ed organi assembleari ha accolto parzialmente l'istanza di accesso presentata: ha infatti trasmesso i processi verbali delle sedute di data 22 maggio e 14 luglio 2025 riferite, rispettivamente, all'insediamento della Commissione e alla definizione del metodo di lavoro. Per quanto concerne i processi verbali delle sedute successive e a quelli delle future sedute della Commissione, in quanto inerenti al concreto svolgimento dell'attività di indagine, il Servizio ha ritenuto di differire la valutazione dell'accesso alla conclusione dei lavori della Commissione, a tutela dell'interesse pubblico connesso al regolare svolgimento dell'attività ispettiva della Commissione.

In data 17/07/2026, APS Più Democrazia in Trentino ha presentato domanda di riesame al Difensore civico avverso il provvedimento dell'Amministrazione *"ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.lgs 33/2023 e dell'art 116 c.p.a"* indicando i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione dell'art. 49, comma 3, del Regolamento interno;
2. Violazione dell'art. 48 del Regolamento interno;
3. Erronea applicazione dell'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013;
4. Difetto di motivazione e illogicità manifesta;
5. Violazione dei principi di trasparenza e partecipazione; chiedendo al Difensore civico:

"- di accogliere il presente ricorso;

38122 TRENTO - Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461.213201

Numero Verde 800 851026 - Fax 0461.213206

Pec: difensore.civico@pec.consiglio.provincia.tn.it

www.consiglio.provincia.tn.it – email: difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it

- di ordinare al Consiglio provinciale di Trento la trasmissione dei processi verbali delle sedute della Commissione speciale d'indagine sulla società Hydro Dolomiti Energia già approvati alla data dell'istanza del 6 luglio 2026;
- di ordinare altresì la trasmissione dei processi verbali che verranno approvati in futuro, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento interno;
- di dichiarare illegittimo il differimento disposto con nota prot. CPTN/P/16/07/2026-0010319;
- di censurare, fermo restando i limiti connessi alla normativa sulla protezione dei dati personali, la richiesta dell'Amministrazione di non pubblicare e non diffondere i verbali, nella parte in cui essa eccede i limiti normativi, al fine di favorire la conoscenza e la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico su un tema di rilevanza politica e istituzionale”.

2. DIRITTO

Puntualizzo, in primo luogo, che il Difensore civico, in sede di riesame, si pronuncia sulla ammissibilità o inammissibilità di un diniego o differimento emesso dall'Amministrazione alla luce, esclusivamente, delle norme che regolano l'accesso agli atti. Non confluiscono, pertanto, nel *thema decidendum* del Difensore civico, in sede di riesame, le censure eventualmente sollevate in relazione alla violazione di ulteriori norme di legge non concernenti la materia dell'accesso agli atti.

L'interessato nell'istanza di riesame ha dedotto che la richiesta di accesso sarebbe stata presentata non a titolo di accesso civico generalizzato ma come accesso documentale previsto dal Regolamento interno. In merito, rilevo che il Regolamento interno del Consiglio provinciale non prevede, né all'art. 49 né all'art. 148, alcuna particolare tipologia di accesso agli atti. Occorre, quindi, fare riferimento alle norme generali che regolano l'accesso documentale e quello civico generalizzato. Nell'istanza di accesso dell'interessato non viene esplicitato alcun interesse diretto concreto attuale collegato alla documentazione, non ricorrono, pertanto, i requisiti per l'accesso documentale. L'istanza pare, diversamente, assimilabile ad un accesso civico generalizzato che è azionabile da chiunque, non risulta sottoposto ad alcuna limitazione (quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente) e non richiede alcuna motivazione (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, Sentenza, 22/11/2025, n. 3808). È poi lo stesso interessato a fare riferimento, nell'istanza di riesame, all'art. 5, comma 8 del D.lgs 33/2013 (che si riferisce proprio al riesame avverso il diniego all'accesso civico generalizzato) qualificando, quindi, la richiesta presentata come un accesso civico generalizzato.

L'art. 5 bis, comma 5 prevede, per le Amministrazioni, il differimento dell'accesso qualora questo sia sufficiente a tutelare gli interessi indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2 della legge n. 33/2013 (tra cui anche il regolare svolgimento di attività ispettive).

L'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi deve essere armonizzato con le esigenze di interesse pubblico e di buon andamento; non è da escludere che l'Amministrazione possa differire l'accesso alla conclusione del procedimento ma tale scelta deve figurare come il risultato di una consona, pertinente e motivata valutazione, espressamente riportata nel provvedimento di riscontro alla richiesta di accesso o, comunque, facilmente desumibile dai contenuti di quest'ultimo, che si presti a dare atto della sussistenza di negative interferenze tra un eventuale

accesso e lo svolgimento della funzione amministrativa (Cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sentenza, 02/03/2012, n. 2172).

Il potere di differimento dell'accesso, in luogo del rigetto, è dunque un atto dovuto in tutti i casi in cui il privato abbia diritto all'accesso, ma sia al contempo necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi dei terzi, ovvero salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa; tuttavia l'atto che dispone il differimento dell'accesso deve specificamente indicare l'analitica sussistenza delle predette circostanze legittimanti e deve indicare il termine e la durata di tale differimento (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III Quater, 7 aprile 2010, n. 5760 e I quater 22 marzo 2018 n. 3229; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, Sent., 28/05/2018, n. 5975).

Nel caso di specie, il Servizio assistenza agli organi assembleari del Consiglio provinciale ha motivato il differimento; *"Tenuto conto di quanto evidenziato in premessa sulla natura e sulla finalità della Commissione e posta la motivata esigenza di garantire il corretto svolgimento dell'attività ispettiva, preservandola da momenti conoscitivi anticipati che potrebbero comprometterne l'operato e la determinazione delle considerazioni conclusive, la valutazione della richiesta di accesso ai processi verbali delle sedute successive a quelle a cui si riferiscono i verbali allegati alla presente nota e a quelli delle future sedute, in quanto specificamente attinenti allo svolgimento dell'attività di indagine, è quindi differita alla scadenza del mandato della Commissione prevista per l'8 aprile 2027, salvo proroga della quale sarà data pronta comunicazione"*.

La motivazione è specifica e completa dell'indicazione della durata del differimento; non risulta accoglibile la censura sollevata dell'interessato poiché *"l'indicazione degli specifici elementi di indagine che verrebbero compromessi dalla conoscibilità dei verbali"* implicherebbe, necessariamente, una *disclosure* anticipata della documentazione, con il rischio di compromettere il regolare svolgimento delle attività ispettive, da bilanciare nel caso di specie con l'esercizio del diritto di accesso.

Ciò premesso e rilevato

IL DIFENSORE CIVICO

esaminato il ricorso, lo rigetta, per le motivazioni sopra espresse, ritenendo legittimo il provvedimento di differimento di accesso emesso dal Servizio assistenza agli organi assembleari.

IL DIFENSORE CIVICO

- Sandro Raimondi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).